

DM 28/10/1993

Decreto Ministeriale 28 ottobre 1993 (in Gazz. Uff., 3 novembre, n. 258). -- Modalità tecniche per l'uso delle reti a strascico nel mar Tirreno.

Preambolo

Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali:

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 43 della suddetta legge che attribuisce al Ministro il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle norme regolamentari;

Considerato che studi effettuati dall'ICRAM hanno evidenziato che l'uso di reti a strascico, munite alla lima da piombi di dispositivi di sollevamento, consente di pescare sui fondali rocciosi e con praterie di posidonia di cui il mar Tirreno è particolarmente ricco;

Considerato, pertanto, che occorre adottare misure di salvaguardia del suddetto ambiente con particolare riferimento alla fascia costiera;

Considerato che l'adozione delle suddette misure tecniche di conservazione delle risorse consente anche di attenuare la conflittualità esistente tra gli esercenti i diversi mestieri di pesca;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 26 ottobre 1993;

Decreta:

Articolo 1

Art. 1. 1. Nel mar Tirreno è vietato l'uso delle reti a strascico munite alla lima dei piombi di galleggianti anche forati, di diavoloni, di cilindri e dischi di gomma.

2. La lima di armamento (da piombo) non deve avere diametro superiore a 40 millimetri e deve essere di materiale avente peso specifico complessivo uguale o superiore all'unità.

Articolo 2

Art. 2. 1. Le modalità tecniche previste dal precedente art. 1 sono applicate nel mar Tirreno con esclusione delle acque territoriali antistanti i compartimenti marittimi delle regioni Sardegna e Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.